



## Impatti del covid-19 sul bilancio

La diffusione del COVID-19 sta impattando significativamente il sistema economico mondiale, iniziato nelle prime settimane del 2020 sull'attività economica in Cina e successivamente diffondendosi negli altri Paesi con uno shock macroeconomico che necessariamente avrà effetto sulle informazioni finanziarie e bilanci dei soggetti industriali e finanziari. La nostra analisi è principalmente indirizzata ai bilanci 2019 in cui la pandemia, pur rappresentando un non-adjusting event ex IAS 10 ed OIC 29, deve essere valutata attentamente ai fini della continuità ed in termini di informativa.

Poiché tali fattori di instabilità, potrebbero incidere anche sensibilmente sulla prospettiva di crescita futura, avranno riflessi sull'economia generale e sui mercati finanziari, che potrebbero derivare dalle decisioni assunte dalle autorità governative per contenere il diffondersi dell'epidemia. Diventa fondamentale valutare se sia o meno possibile prevedere l'evoluzione di tale fenomeno e le conseguenze che avrà sullo scenario macroeconomico, se sia possibile determinare gli eventuali impatti patrimoniali ed economici negativi che possano inizialmente influenzare il primo semestre 2020, tenendo conto che tale emergenza potrebbe rientrare nei prossimi mesi, in funzione delle misure di contenimento previste dai governi e dalle banche centrali dei paesi colpiti dalla diffusione del virus.

## INDICE

pag.

Principali issues bilancio 2019	2
Eventi successivi	3
Continuità aziendale	4
DL Liquidità: continuità aziendale	5
Fair value e perdite attese	6
Impairment	7
Principali requisiti di informativa	8
Informativa per attività aziendale	9
Principali issues bilancio 2020	10


vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere l'AccountingBulletin e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

# PRINCIPALI ISSUES BILANCI 2019

I bilanci preparati sia secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) sia secondo i Principi contabili italiani (OIC) possono essere impattati significativamente dall'emergenza COVID-19; in particolare, per quanto riguarda l'analisi degli eventi connessi al COVID-19 gli aspetti principalmente impattati possono essere così riassunti e verranno maggiormente dettagliati nelle pagine successive:



In questa particolare situazione le autorità hanno voluto dare specifiche raccomandazioni agli operatori sul corretto trattamento contabile dell'outbreak. Il Public Statement ESMA dell'11 marzo afferma: “Per quanto riguarda il reporting finanziario, l'ESMA raccomanda alle società di fornire trasparenza in merito agli impatti attuali e potenziali del COVID-19 sulle loro attività di business, sulla situazione finanziaria e sulla performance economica, in base a una valutazione, per quanto possibile, qualitativa e quantitativa. La trasparenza deve essere fornita nella relazione finanziaria annuale per il 2019, se questa non è stata già approvata dall'organo di amministrazione, o nella prossima relazione periodica utile (relazione semestrale o trimestrale qualora predisposta volontariamente dalla società)”.

Un secondo Public Statement del 25 marzo riguarda le implicazioni contabili delle misure adottate o proposte dai governi nazionali e dagli organismi dell'UE per affrontare gli aspetti negativi di impatto economico sistemico del COVID-19.

Secondo l'ESMA, l'“approccio principle based” dell'IFRS 9 prevede una flessibilità sufficiente a rappresentare correttamente le circostanze specifiche dell'epidemia COVID-19 e le misure adottate dai governi.



# EVENTI SUCCESSIVI

## NON ADJUSTING EVENT

Per i bilanci IAS, rileva lo IAS 10.3 “Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento” che definisce “I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio”; e distingue tali fatti in due categorie:

- a) **quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che comportano una rettifica)” (c.d. adjusting); e**
- b) **quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura dell’esercizio (fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica)” (c.d. not adjusting).**

Il principio internazionale dispone altresì quanto segue:

**“Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio che non comportano rettifica siano rilevanti, potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di questi bilanci, che forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio”.**

Per i bilanci OIC, rileva OIC 29 “che stabilisce che devono essere recepiti nel bilancio”:

- i. **i fatti “che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”, nonché**
- ii. **i “fatti successivi alla data di chiusura del bilancio” che “possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale”.**

Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data di chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019.

Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale.

Da allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili.

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, è ragionevole ritenere che l’evento sia generalmente classificabile nell’ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa (non adjusting).

L’esigenza di specifica informativa dipende dalla stima dell’impatto sul bilancio, sia diretto che indiretto, e dalla conseguente valutazione di rilevanza dello stesso.

Gli effetti del coronavirus possono essere molto diffusi e riguardare molti settori industriali (non solo relativi al settore viaggi e turismo).

Il coronavirus può influenzare le entità in quasi tutti i settori, a causa dei seguenti impatti:

- riduzione della domanda dei consumatori di beni e servizi a causa della riduzione del reddito e/o restrizioni sulla capacità dei consumatori di muoversi liberamente;
- mancanza di investimenti che potrebbero ridurre la domanda di beni e servizi;
- riduzione dei prezzi di mercato per le materie prime e le attività finanziarie, compresi gli strumenti rappresentativi di capitale e di debito; e
- interruzione delle catene di approvvigionamento globali a causa delle restrizioni imposte alla circolazione di persone e merci.

Man mano che il tempo passa e gli effetti dell’epidemia cambiano e si evolvono, può diventare difficile distinguere quali informazioni, fatti e circostanze dovrebbero essere incorporati nella misurazione alla fine del periodo e quali come eventi successivi.



# CONTINUITÀ AZIENDALE

Il tema della continuità aziendale è trattato nei principi IAS/IFRS dal principio IAS 1, ove si prevede che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento e che, qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, essa deve evidenziare tali incertezze.

Con riferimento ai bilanci predisposti in conformità ai principi contabili nazionali, l'OIC 29.59, lettera c) stabilisce quanto segue: “se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venire meno della continuità aziendale.”

In linea generale vale citare l'articolo 2427, comma 1, numero 22 quater) del codice civile il quale stabilisce che “la nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, economico e finanziario dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Alla luce di questi riferimenti, si ritiene che le valutazioni degli amministratori nella predisposizione del bilancio devono essere basate anche sulle informazioni disponibili dopo il 31 dicembre 2019 e, precisamente, fino alla data del consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio, nel caso il bilancio sia predisposto secondo i principi contabili internazionali, ovvero fino alla data dell'assemblea chiamata ad esprimersi sul bilancio stesso, in caso di utilizzo dei principi contabili nazionali.

Il principio OIC 29 chiarisce infatti che “Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori”; e in ogni caso, “se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.

Risulta perciò necessario che gli Amministratori considerino l'effetto della pandemia COVID-19 nella valutazione della continuità alla base del bilancio al 31 dicembre 2019.

Le informazioni di bilancio devono includere anche quelle che possono riguardare l'esistenza di eventuali significative incertezze derivanti dall'imprevedibilità degli sviluppi dell'emergenza.

Ricordiamo a tal proposito il principio OIC 11.22 “finalità e postulati” che stabilisce quanto segue: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

La valutazione della continuità impattata dal COVID-19 potrebbe essere attenuata dalla nuova disposizione legislativa introdotta dal DL Liquidità dell'8 aprile 2020 riassunto nella pagina successiva ma, oltre a valutare il diverso impatto a seconda del Framework (OIC/ IFRS), è necessario analizzare la sua eventuale applicazione ai bilanci 2019 approvati successivamente al 23 febbraio 2020.



# DL LIQUIDITÀ 8 APRILE 2020


Al fine di conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, il D.L. Liquidità (D. L. 23/2020) prevede che, nel bilancio di esercizio 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, comma primo, n. 1), c.c. (a mente del quale "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività") possa comunque essere operata se la stessa risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla attuale situazione di emergenza, si trovavano già in stato di perdita di continuità. Tale disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Nell'attuale situazione si prevede quindi la possibilità di valutare la ricorrenza del presupposto della continuità aziendale sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato dalla società anteriormente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente:



Le principali tematiche e punti aperti possono di seguito essere sintetizzate:



Resta poi ferma in materia di approvazione del bilancio di esercizio la previsione - anch'essa frutto della legislazione emergenziale - di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso all'insorgenza dell'epidemia COVID-19.



# FAIR VALUE E PERDITE ATTESE

L'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore per gli strumenti finanziari non valutati al fair value attraverso il conto economico è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, nei casi in cui vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale – siano essi valutati su base individuale o collettiva – considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi.

Tale valutazione è condotta sulla base delle informazioni disponibili alla data di riferimento.

In ogni caso gli amministratori dovranno fornire, qualora rilevante e ragionevolmente determinabile, l'opportuna informativa prevista dallo IAS 10 in relazione agli eventi successivi di natura non-adjusting, come precedentemente illustrato.

Per quanto riguarda gli impatti sul fair value o valore equo, il principio contabile IFRS 13 definisce il fair value quale criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità, da determinarsi alla data di riferimento della valutazione e non ad una data futura.

Per quanto riguarda la data di riferimento degli eventi che la direzione deve prendere in considerazione ai fini della valutazione del fair value, sebbene eventi occorsi ed informazioni disponibili dopo la data di riferimento della valutazione possano fornire elementi utili per la determinazione delle assunzioni utilizzate nella determinazione del fair value, essi sono considerati nella valutazione solo e nella misura in cui

- i. forniscono evidenza di condizioni esistenti alla data di bilancio e
- ii. erano disponibili per gli operatori di mercato a tale data.

Si ricorda che il concetto di fair value (valore equo) è stato recepito dal legislatore italiano e richiamato direttamente nel codice civile e nei principi contabili italiani di riferimento di alcune poste di bilancio; le presunzioni qui espresse ai fini dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali devono intendersi valide anche per i redattori di bilanci secondo i principi contabili nazionali, nella misura in cui applicabili.



# IMPAIRMENT

Nel valutare la riduzione di valore, le imprese sono tenute a determinare il valore recuperabile delle attività, rappresentato dal loro fair value al netto dei costi di realizzo ovvero dal loro valore d'uso. Gli eventi di natura non-adjusting intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento non devono essere tenuti in considerazione, in quanto non rappresentano evidenza di situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. Di conseguenza, le previsioni, le proiezioni e le relative ipotesi utilizzate ai fini dell'impairment test non dovranno riflettere alcuna conseguenza dell'epidemia di Coronavirus, poiché la stima del valore recuperabile delle attività finanziarie e non finanziarie deve essere basata su ipotesi ragionevoli e sostenibili che rappresentino la migliore stima della direzione relativa alle condizioni economiche che esisteranno nel corso del vita utile residua dell'attività. È necessario formulare tali presupposti ragionevoli e sostenibili alla data di riferimento del 31 dicembre 2019.

Tuttavia si ritiene che la disclosure dovrà essere accurata con riferimento alle principali assunzioni alla base delle proiezioni dei flussi finanziari per il periodo oggetto di budget/previsioni più recenti, al tasso di crescita utilizzato per le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo dei budget/ previsioni più recenti e al tasso di attualizzazione applicato alle proiezioni di flussi finanziari. Si suggerisce in questo contesto l'indicazione dei risultati di "sensitivity analysis" al variare delle principali assunzioni utilizzate.

In ambito principi contabili italiani, l'OIC 9 disciplina il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Il principio prevede che la società valuti a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. Il paragrafo 17 fornisce indicazioni per valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore. In particolare la lettera f) riporta quale possibile indicatore di perdita di valore: «se nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata».

Tali cambiamenti includono casi quali:

- l'attività diventa inutilizzata,
- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
- piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
- la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione, dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Ricordiamo inoltre l'articolo 2427 (n. 3-bis), del codice civile ove si richiede che sia fornita in nota integrativa adeguata informativa della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore "facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato".



# REQUISITI DI INFORMATIVA

Sia lo IAS 1.125 che l'OIC 29.59 richiedono che l'impresa fornisca informativa sulle ipotesi riguardanti il futuro e sulle altre principali cause di incertezza nelle stime alla data di chiusura dell'esercizio che presentano un rischio rilevante di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. Le ipotesi e le altre cause di incertezza nelle suddette stime fanno riferimento alle aree di bilancio che richiedono le valutazioni più soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l'aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono sulle possibili future definizioni delle incertezze, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta, di norma, il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

Gli amministratori dovrebbero pertanto considerare la significatività dell'impatto sulle proprie attività economiche generato dall'emergenza "Coronavirus" e fornire adeguate informazioni in merito alle attività e alle passività che sono particolarmente esposte all'incertezza delle stime. Come anticipato nelle pagine precedenti, si tratta di adeguamenti alla parte informativa del bilancio che non richiedono rettifiche ai saldi esposti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

Esistono poi aspetti di diversa natura che possono essere molto significativi caso per caso, che indichiamo qui in maniera non esaustiva:



Impatti sulla sostenibilità



Impatti sulla catena di approvvigionamento



Impatti sulla catena di distribuzione



Impatti sui rapporti con clienti



Impatti sulla salute e sicurezza



Impatti sulla tecnologia



Impatti sulla liquidità




Impatti sulla compliance contrattuale



# INFORMATIVA DI BILANCIO SU ATTIVITÀ AZIENDALE

In conclusione, i bilanci di chiusura dell'esercizio 2019 dovrebbero contenere delle informazioni più dettagliate ed esaustive sui diversi aspetti che abbiamo trattato nelle pagine precedenti, volte a fornire al lettore di bilancio le informazioni necessarie e sufficienti, nel rispetto dei principi di redazione del bilancio, sui rischi e le incertezze legate agli eventi intervenuti nei primi mesi del 2020.

Di seguito una traccia delle aree che riteniamo siano da monitorare per rispettare questi requisiti, ovviamente senza alcun riferimento specifico a settori particolari o regioni interessate.



# PRINCIPALI ISSUES BILANCI 2020

Man mano che il tempo passa e gli effetti dell'epidemia cambiano e si evolvono, le informazioni disponibili aumentano, fatti e circostanze rendono gli effetti sempre più determinati e misurabili non solo da un punto di vista qualitativo, ma anche qualitativo, e dovranno essere incorporati nelle misurazioni del periodo.

Per i soggetti quotati che predispongono informativa periodica regolamentata, le integrazioni dei fenomeni dovranno essere riportate nelle informazioni trimestrali o semestrali del periodo. Tale è la raccomandazione da parte delle autorità nazionali ed internazionali nelle comunicazioni inviate ai soggetti interessati nel corso del mese di marzo.

Di seguito illustriamo alcune delle poste di stima che dovranno essere più attentamente valutate dai redattori di bilancio in chiusura nel 2020 dove la Pandemia non sarà più un evento successivo, quindi per tutti quei bilanci o bilanci intermedi con data di chiusura successiva al 23 febbraio 2020.

## Fondo svalutazione crediti

Aumento sia della probability of default ("PD") sia della perdita in caso di default ("LGD") per le attività finanziarie. Poiché tutte le attività finanziarie soggette all'ECL richiedono che la PD sia stimata nei prossimi 12 mesi, gli effetti dell'incertezza relativa al coronavirus possono essere molto significativi.

## Impairment e DTA

I flussi di cassa inclusi nel Value-in-Use ed il Fair Value dovranno considerare tutte le informazioni disponibili alla data di riferimento, ed incorporare gli effetti dell'interruzione delle attività. Considerate le incertezze rilevanti in tali stime, dovranno essere predisposte *sensitivity analysis* al variare delle principali assunzioni utilizzate e "*worst case scenario*".

Lo stesso vale per la recuperabilità delle imposte differite attive.

## Rimanenze

La determinazione del valore di netto realizzo potrebbe essere influenzata dall'interruzione della produzione per un certo periodo di tempo. Deve essere considerata la necessità di spendere gli overheads, allocati sulla base della "capacità normale" di produzione.

## Hedging

Verifica del mantenimento dell'efficacia delle coperture di strumenti finanziari, sia prospettica che retrospettiva.

## Contributi governativi e rimborsi assicurativi

Possono essere contabilizzati solo se ragionevolmente certi sulla base dell'applicazione delle rispettive norme governative.

## Fondi rischi

Verificare che tutte le condizioni per accantonare fondi rischi siano rispettate e valutare l'adeguatezza degli accantonamenti secondo IAS 37 e OIC 31.

Verificare l'esistenza di contratti onerosi.

## Immobilizzazioni immateriali e materiali

Verificare il valore residuo delle immobilizzazioni materiali, delle attività immateriali e del diritto d'uso delle attività secondo i principi IAS 16, IAS 38 e IFRS 16 ed OIC 16 e OIC 24.

## Contratti di finanziamento

Verificare l'esistenza di clausole MAC (*material adverse change*).

Verificare il rispetto dei *convenants*.



Contatti:

BDO Italia S.p.A.

[financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it](mailto:financialreportingstandards.helpdesk@bdo.it)

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L' Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 20 aprile 2020.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) – Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati.